

Norme e regolamenti (ALLEGATI)

Carta dei servizi

Sezione I

Principi fondamentali

Gli articoli 3, 21, 33, 34 e 97 della Costituzione italiana ispirano la Carta dei servizi della Scuola. Si considerano presupposti essenziali, nella erogazione dei servizi formativi, educativi ed amministrativi, l'uguaglianza del trattamento, l'imparzialità e la regolarità dell'offerta, la tutela della libertà di insegnamento e del diritto all'apprendimento.

Il quadro normativo di riferimento comprende, inoltre, le recenti innovazioni ordinamentali concernenti la disciplina delle forme di autonomia didattica ed organizzativa (L. n. 59/1997), lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998), l'elevamento dell'obbligo scolastico (L. n. 53/2003), il vigente regime contrattuale del Comparto Scuola.

Accoglienza ed integrazione

L'Istituto si impegna a diffondere presso gli alunni delle Scuole medie le informazioni utili alla conoscenza del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e delle strutture ambientali, in previsione della loro iscrizione agli Istituti di II grado.

La Scuola riconosce la centralità dell'allievo come protagonista del processo educativo, prestando particolare attenzione agli studenti in condizioni di disagio fisico e psichico, di indigenza, a quelli degenti in ospedale, ai discenti lavoratori o di provenienza straniera. Nelle sue deliberazioni tiene nella dovuta considerazione le difficoltà connesse al fenomeno del pendolarismo.

Il rispetto della personalità dell'allievo, dei suoi diritti e interessi permea l'attività di ogni operatore scolastico. L'integrazione nelle classi e nella comunità globale costituisce il momento qualificante dell'accoglienza: ***gli studenti vengono educati alla solidarietà e all'amicizia, alla rimozione dei pregiudizi, al confronto non competitivo, al rispetto per le persone, per le cose e per gli spazi di uso comune.***

Frequenza e partecipazione

Assolvimento dell'obbligo scolastico, il completamento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono favoriti con opportune iniziative di prevenzione e di controllo dell'evasione, della dispersione e della disaffezione.

Una cura particolare è rivolta alle strategie generali ed agli interventi individualizzati di riorientamento degli allievi delle classi iniziali.

La Scuola, intesa quale centro di promozione culturale, sociale e civile, interagisce con gli Enti locali per pianificare, organizzare e realizzare, al di fuori dell'orario curricolare e con l'impiego delle sue dotazioni strumentali e scientifico-librarie, iniziative dirette alla crescita dei rapporti con le realtà territoriali ed istituzionali, nonché all'ampliamento dell'offerta didattica. Favorisce intese od accordi con le altre istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

Gestione e attuazione del P.O.F.

La razionale gestione e il perfezionamento del Piano dell'Offerta Formativa postulano:

1. un sistematico controllo/monitoraggio, da effettuarsi in itinere e alla conclusione dell'anno scolastico, del successo educativo delle varie attività. Tale autovalutazione tiene conto, oltre che di oggettivi indicatori qualitativi, pure delle sollecitazioni e del grado di soddisfazione espressi dalla utenza e dagli operatori della Scuola;

2. una definizione annuale degli ambiti (e delle relative competenze) di attribuzione delle "Funzioni Strumentali", capace di adattarsi ai bisogni reali degli alunni e della nostra scuola in generale e alle autonome e condivise scelte progettuali dell'Istituto;
3. un coerente impiego delle risorse umane, professionali ed economiche,
4. la valorizzazione della formazione e dell'aggiornamento del personale, docente e non, che costituiscono un diritto ed un impegno verso gli alunni e le loro famiglie.

Sezione II

Sistema didattico/formativo

Il nostro Istituto, con il contributo determinante dei Docenti nella loro funzione professionale, con la collaborazione non formale dei Genitori, recependo le proposte di stimolo provenienti dalla società civile e ritenendosi responsabile della qualità della formazione, si impegna a garantire l'adeguatezza dell'azione educativa alle esigenze culturali dei discenti nel rispetto delle finalità educative e dei compiti istituzionali.

A tale proposito, la scelta dei libri di testo non può prescindere dai criteri di rispondenza alla validità scientifica e culturale, alla funzionalità didattica, all'economicità ed alle specifiche necessità delle classi. Ciò significa che bisogna, prima di ogni altra cosa, tenere presente, nell'adozione dei libri di testo, la capacità di una determinata classe di capire ed assimilare il contenuto di un determinato manuale. E' dunque possibile il cambiamento del testo, se quello adottato non si addice ad una agevole fruibilità da parte della classe.

La programmazione, deliberata dal Collegio dei Docenti ed elaborata dai singoli Consigli di Classe, viene periodicamente aggiornata dosando i carichi di lavoro e calcolando i tempi razionali di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti.

I criteri di valutazione, *trasparenti e motivati*, fanno parte integrante del Piano dell' Offerta, che è pubblico e consta di:

1. una programmazione educativa generale;
2. una programmazione didattica specifica;
3. una programmazione delle risorse necessarie e delle modalità di organizzazione e di controllo.

Programmazione educativa generale

Sulla base di una riflessione attenta e continua, il Collegio dei Docenti, tenendo conto di documenti redatti dai vari Dipartimenti, elabora un progetto in cui sono fissati i principi pedagogici essenziali dell'educazione e dell'istruzione offerte agli allievi.

Programmazione didattica specifica

Il Collegio dei Docenti, all'inizio dell'anno, delibera un calendario di tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari. La programmazione didattica specifica, redatta dai Consigli di Classe riuniti nel periodo che precede l'avvio delle lezioni, determina il percorso formativo di ciascuna classe, individuando gli obiettivi e gli interventi operativi adeguati e armonizzando i contributi delle varie discipline. Il Consiglio di classe appronta un calendario di verifiche, eventualmente suscettibile di modifiche, impegnandosi ad organizzare tempestivamente corsi integrativi di recupero delle carenze.

Programmazione delle risorse

In coerenza con i criteri formulati dal Collegio dei Docenti, il Consiglio Istituto, dopo averne accertato la compatibilità finanziaria, delibera lo svolgimento delle attività concernenti l'orientamento, i corsi di integrazione, gli interventi di sostegno e in genere le iniziative postmeridiane finalizzate al successo formativo degli allievi.

Sezione III

Segreteria e amministrazione

In ottemperanza alle norme vigenti, per un servizio efficiente e coordinato nelle sue fasi operative, la Segreteria elabora un piano organizzativo per raggiungere livelli ottimali di rendimento, nella consapevolezza che la sua funzione è di supporto all'attività didattica.

La qualità dei servizi prevede la rapidità delle procedure, la trasparenza nel compimento degli atti, la flessibilità degli orari, la contrazione dei tempi di attesa agli sportelli, l'individuazione degli strumenti più agili e celeri nello svolgimento delle operazioni, la crescente informatizzazione.

Gli uffici di segreteria offrono un orario garantito di apertura al pubblico nelle ore anti e postmeridiane, rispondendo ai bisogni del territorio. Anche gli insegnanti devono accedere agli uffici di segreteria, tramite l'apposito sportello, negli orari prescritti.

Gli atti prodotti dai Consigli di classe relativi alle valutazioni degli alunni sono consegnati dal Capo di Istituto alla Segreteria, che provvede alla loro custodia.

I certificati degli esami di Stato conclusivi, debitamente firmati e registrati, possono essere consegnati, nell'orario prestabilito e reso pubblico, su richiesta e solo "a vista", a far inizio dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dei quadri operata dalle Commissioni.

I certificati di iscrizione e di frequenza devono essere rilasciati, nelle ore di apertura degli Uffici, entro il tempo massimo di due giorni, se semplici, di cinque giorni, se con votazione e/o giudizi. I certificati di servizio dei docenti e del personale A.T.A. vengono rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta.

La Segreteria garantisce le procedure di iscrizione nel minor tempo possibile. Sentiti i suggerimenti del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto comunica i criteri di formazione delle classi, che la Commissione preposta è tenuta a rispettare con scrupolo. La Segreteria provvede a darne informazione all'utenza.

Gli Uffici di Presidenza e di Segreteria, nelle persone del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative giuridiche, ricevono il pubblico in orari stabiliti, tenendo conto dell'economia generale dei servizi. La Segreteria eroga risposte pronte alle esigenze degli utenti, ispirate alla correttezza ed alla puntualità delle informazioni. Al suo interno stabilisce chiare modalità per l'identificazione della persona responsabile del procedimento amministrativo relativo all'atto richiesto.

Sistema informativo

Negli spazi d'ingresso, in modo visibile e leggibile, sono affissi in ordine

- il cognome e nome del Dirigente Scolastico, del 1° e 2° Collaboratore, dei Coadiutori di plesso, del Presidente del Consiglio d'Istituto, gli organigrammi degli Organi Collegiali;
- l'organico del Personale docente ed ATA;
- le tabelle degli orari di lavoro dei dipendenti (orario didattico dei Docenti, del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario);
- il cognome e nome del Responsabile della sicurezza e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex d. lgs. n. 626/94;
- la tabella dell'orario di ricevimento antimeridiano dei Docenti.

Sono disponibili spazi adeguati per

- una bacheca degli Organi Collegiali;
- una bacheca sindacale;
- una bacheca degli Studenti;
- una bacheca dei Genitori;

All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza definisce e rende pubblico l'orario di ricevimento dell'utenza.

Sezione IV

Gli ambienti dell'istituto

La sicurezza e la pulizia delle aule e di tutti gli ambienti d'uso e di disimpegno sono le condizioni necessarie per lo svolgimento sereno delle attività didattiche ed amministrative. Agli utenti è offerta la possibilità di operare in spazi accoglienti, confortevoli e salubri.

Genitori, docenti ed operatori tutti contribuiscono alla sicurezza interna ed esterna degli allievi, mediante circostanziate segnalazioni alla Presidenza.

Negli ambienti scolastici ognuno è tenuto ad un comportamento serio, composto e rispettoso.

Sezione V

Reclami e valutazione del servizio

Le proteste e le contestazioni sono accettate solo se espresse in forma scritta e circostanziata e non anonima. Il Dirigente, eseguiti i necessari accertamenti, risponde entro trenta giorni, impegnandosi a rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Ogni anno il D.S. fornisce al Consiglio d' Istituto un rapporto particolareggiato delle contestazioni, nonché dei provvedimenti assunti personalmente o da organi da lui presieduti.

Regolamento di Istituto

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/06/2007)

Titolo 1 – Consiglio d’Istituto

Articolo 1

Il Consiglio di Istituto è organo deliberante e proponente della Scuola secondo le norme previste dal D.P.R. 416 del 1974, dal D. Lgs 297 del 1994 e dal D.I. n.44 del 14/02/2001.

Articolo 2

La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è presieduta dal Dirigente Scolastico fino alla elezione del Presidente. Prima di tale elezione non può essere adottata alcuna deliberazione.

Articolo 3

Il Consiglio elegge nel suo seno, fra i rappresentanti dei genitori, un Presidente ed un Vice-Presidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Le elezioni del Presidente e del Vice-Presidente avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa. Qualora nella prima seduta non fossero presenti i 2/3 dei Consiglieri si procederà alla convocazione, entro il termine massimo di 8 giorni, di una nuova seduta per la cui validità sarà sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Anche in questa seconda seduta le modalità di votazione sono eguali a quelle previste per la prima seduta.

Articolo 4

Nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio provvede alla elezione dei membri della Giunta Esecutiva a scrutinio segreto. A tal fine si fanno tante votazioni quanti sono i membri da eleggere.

Articolo 5

Il Presidente rappresenta il Consiglio nella Collegialità, ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee interne ed esterne alla Scuola, ha libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio con assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione docente, ha diritto di avere un locale apposito per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 6

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di delega da parte dello stesso.

Articolo 8

I Consiglieri per l'espletamento delle loro funzioni hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio.

Articolo 9

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, la convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata o raccomandata a mano diretta ai singoli membri e mediante affissione di apposito avviso all'albo della Scuola nelle varie sedi almeno 5 giorni prima.

La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente comma devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato senza rispettare la procedura prevista dal comma precedente. L'eventuale documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno dovrà essere a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria della Scuola di norma almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Articolo 10

Il Presidente può disporre di propria iniziativa per riunioni straordinarie del Consiglio. Riunioni straordinarie possono inoltre essere richieste per iscritto al Presidente da:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) la Giunta Esecutiva
- c) 1/3 dei Consiglieri
- d) il Collegio dei Docenti

- e) l'Assemblea del Personale non Docente
- f) l'Assemblea dei Genitori
- g) l'Assemblea degli Studenti.

La richiesta deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno. Le richieste provenienti dagli organi di cui al punto d), e), f), g), devono risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative assemblee regolarmente costituite.

Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa il Consiglio. Qualora il Presidente sia impedito od assente, vi provvede il Vice-Presidente. Per le riunioni in caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a giorni 3; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed essere affisso all'albo delle varie Sedi; l'eventuale documentazione relativa dovrà essere a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria della Scuola, almeno 24 ore prima della data della riunione.

Articolo 11

L'Ordine del Giorno della convocazione è redatto dal Presidente sentito il Presidente della Giunta Esecutiva. Possono chiedere inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) la Giunta Esecutiva
- c) i singoli Consiglieri
- d) il Collegio dei Docenti
- e) l'Assemblea del Personale non Docente
- f) l'Assemblea dei Genitori
- g) l'Assemblea degli Alunni

Articolo 12

E' compito del Presidente oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti:

- a) presiedere le riunioni del Consiglio;
- b) dirigere la discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire nei limiti di tempo eventualmente in precedenza concordati;
- c) indire le votazioni e proclamare il risultato;
- d) sovrintendere alla stesura del verbale delle riunioni.

Articolo 13

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale in modo conciso firmato dal Presidente e dal Segretario su apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'elenco dei presenti, l'andamento delle eventuali discussioni, l'esito delle votazioni. Non possono essere posti in discussione argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno salvo approvazione della richiesta da parte di tutti i Consiglieri presenti. In caso di impedimento del Segretario chi presiede la seduta nomina chi lo deve sostituire.

Articolo 14

Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente; in caso di assenza anche del Vice-Presidente, lo presiederà il genitore più anziano.

Articolo 15

Le delibere del Consiglio di Istituto sono valide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Il testo delle delibere deve essere formulato, per iscritto, dal Presidente o dal Consigliere proponente prima di essere poste in votazione. Il testo integrale delle delibere proposte e l'esito della votazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da questi pubblicato all'albo della Scuola nelle varie Sedi.

La pubblicazione deve avvenire entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla seduta di approvazione e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 7 giorni.

Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

Chiunque abbia interesse può ottenere dalla Segreteria dell'Istituto, a proprie spese, motivando, copia delle delibere pubblicate, nel rispetto della normativa sulla privacy e sull'imposta di bollo.

L'introito derivante dal costo delle fotocopie andrà iscritto nel bilancio ordinario dell'Istituto.

Articolo 17

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte alle componenti rappresentate dal Consiglio secondo quanto stabilito dalla norme vigenti.

Articolo 18

Il Consiglio, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può deliberare di sentire il parere delle varie componenti degli organismi scolastici. Il Consiglio può altresì invitare alle riunioni, a seguito di delibera, a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola dei quali ritenga necessaria la consulenza.

Articolo 19

Il Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o gruppi di materie. La composizione delle commissioni deve rispecchiare, per quanto possibile, le componenti del Consiglio. Alle commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti. Il Consiglio, nell'affidare compiti alle commissioni, indicherà anche il termine per la presentazione delle relazioni. Le commissioni eleggono nel proprio seno un Presidente membro del Consiglio.

Articolo 20

Qualora la riunione del Consiglio di Istituto si protragga per oltre tre ore senza che sia stata esaurita la trattazione delle questioni all'Ordine del Giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta entro 8 giorni senza necessità di convocazione per i presenti.

Articolo 21

Il Consiglio di Istituto può esprimere parere favorevole, di volta in volta, su motivate richieste relative all'uso dei locali scolastici per attività aventi finalità educative.

Articolo 22

Per quanto concerne le dimissioni e la decadenza di un membro del Consiglio d'Istituto, si fa riferimento agli articoli 22 e 29 del D.P.R. n. 416/1974.

Articolo 23

Il Consiglio di Istituto può preventivamente variare il limite di spesa di € 2.000, previsto dall'art. 34 del D.P.R. 1 febbraio 2001 n. 44, entro il quale il Dirigente scolastico può procedere all'attuazione diretta degli acquisti.

Titolo 2° : Giunta Esecutiva

Articolo 24

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva secondo le norme stabilite dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974.

Articolo 25

La Giunta Esecutiva svolge le funzioni stabilite dall' art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio non può delegare alla Giunta Esecutiva i propri poteri, nemmeno in caso di urgenza.

Articolo 26

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto, ovvero su richiesta di 1/3 dei componenti in carica. La convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 27

La convocazione della Giunta Esecutiva ha luogo, di norma, con preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data (esclusa da detto computo) della riunione. La convocazione è effettuata con

lettera raccomandata a mano ai singoli membri e mediante affissione all'albo della scuola e delle sue Succursali apposito avviso.

Articolo 28

La lettera di convocazione e l'avviso all'albo di cui al precedente Articolo devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Articolo 29

Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Dirigente Scolastico. In caso di breve impedimento, la seduta è rinviata al primo giorno feriale successivo, purché non prefestivo.

In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 8 giorni, il Dirigente Scolastico sarà sostituito dal Docente designato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31.05.1974 n.417.

Articolo 30

Di ogni seduta della Giunta Esecutiva viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale deve contenere: l'elenco dei presenti, l'Ordine del Giorno, l'andamento della eventuale discussione, gli esiti delle varie votazioni.

Non possono essere posti in discussione argomenti che non figurano all'Ordine del Giorno, a meno che non si tratti di argomenti imprevisti e urgenti, e/ o ritenuti tali, da parte di tutti i componenti la Giunta.

Nel corso della seduta ogni membro ha il diritto di chiedere che un proprio intervento venga dettato a verbale.

Articolo 31

Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide quando siano adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la votazione è ripetuta. In caso di nuova parità, la delibera va considerata approvata se sull'argomento dovrà decidere il Consiglio d'Istituto. In caso contrario, la proposta di delibera dovrà considerarsi respinta.

Articolo 32

Il testo conclusivo delle singole delibere della Giunta Esecutiva va pubblicato all'albo della Scuola e delle Succursali a cura del Segretario, che lo controfirma insieme al Presidente. La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni a partire da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.

Non sono soggette a pubblicazioni le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

Chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla Segreteria dell'Istituto, copia delle delibere pubblicate. Il costo delle fotocopie è fissato anno per anno dal Consiglio d'Istituto e il relativo introito andrà iscritto nel bilancio ordinario dell'Istituto.

Articolo 33

La Giunta Esecutiva può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro. Tali commissioni non hanno potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

Titolo 3° - Consigli di classe

Articolo 34

Durante il primo consiglio di classe di ciascun anno scolastico viene designato il Docente Coordinatore di Classe che assume anche la funzione di segretario verbalizzante. Nel caso di mancato accordo viene successivamente designato d'ufficio dal Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Classe integrato è convocato dal Dirigente Scolastico o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Classe integrato è disposta con almeno 5 giorni di anticipo, tranne i casi di urgenza. La convocazione è effettuata con circolare agli insegnanti e con lettera ai rappresentanti degli studenti e delle famiglie.

Articolo 35

La motivazione di cui al primo comma del precedente Articolo deve essere depositata in

Presidenza almeno 10 giorni prima della seduta e va tenuta a disposizione di qualsiasi membro del Consiglio di Classe interessato che intenda prenderne visione.

Articolo 36

Le sedute del Consiglio di Classe sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal Docente Coordinatore della classe, o (in caso di assenza di quest'ultimo) dal Docente più anziano, membro del Consiglio di Classe. In quest'ultimo caso, il delegato, all'inizio della seduta, nomina segretario un docente il quale dovrà redigere il relativo verbale.

Articolo 37

Le circolari, lettere e avvisi di convocazione dei Consigli di Classe devono indicare l'Ordine del Giorno, salvo richiesta unanime dei componenti il Consiglio. Nel corso della seduta ogni membro ha diritto di chiedere che un suo intervento venga dettato a verbale.

Articolo 38

Le delibere dei singoli Consigli di Classe integrati sono valide quando sono state adottate a maggioranza dei presenti e quando questi costituiscano la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Titolo 4° : Orario – Ritardi -Assenze –Vigilanza

Articolo 39

Al terzo ritardo le/gli alunne/i dovranno essere accompagnati, per la giustificata, dal genitore. Il coordinatore di classe invierà una comunicazione scritta alla famiglia, qualora non venga rispettata la regola, invitandola a giustificare personalmente. (*Allegato 1*)

Articolo 40

Al decimo ritardo l'alunna/o riceverà una nota di demerito e gli sarà comminata una sospensione con obbligo di frequenza. (*Allegato 1*)

Articolo 41

Le uscite anticipate saranno consentite solo se le/gli alunne/i saranno prelevate/i personalmente dai genitori. (*Allegato 1*)

Titolo 5° : Biblioteca, Laboratori, Palestre, Ascensore

Articolo 42

La Biblioteca dell'istituto è ubicata in appositi locali della Sede Centrale. Al funzionamento della Biblioteca presiede il Professore Responsabile, il quale espleta anche i servizi di registrazione, inventario, controllo inventariale e schedatura.

Articolo 43

Il servizio prestiti è interamente gestito dal Professore Responsabile.

Articolo 44

L'utilizzazione delle dotazioni didattico tecnico-scientifiche delle Aule Speciali e dei Laboratori è demandata al Professore subconsegnatario nominato dal Dirigente Scolastico, su delibera del collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, fermi restando i compiti degli aiutanti tecnici, di cui al secondo comma dell'art 6 del D.P.R.420/1974.

Il Docente responsabile, avuta la nomina, provvede a stilare l'orario settimanale di utilizzo del laboratorio, prevedendo un suo utilizzo in circa 24 ore settimanali.

Articolo 45

L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato, in orario scolastico, alle seguenti attività degli alunni dell'Istituto: a) Lezioni di Educazione Fisica e di ginnastica correttiva; b) esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva; c) allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici e interscolastici. L'uso della palestra è consentito anche per effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e/ o dalla Direzione Regionale del M.P.I.

Articolo 46

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un Insegnante di Educazione Fisica.

Articolo 47

La palestra e gli impianti sportivi possono inoltre essere dati in concessione ad enti, associazioni e società sportive che ne facciano richiesta secondo le modalità, condizioni e obblighi previsti dalla normativa ministeriale in atto. Per i casi non previsti dal presente Articolo la decisione è demandata al Consiglio d'Istituto.

Articolo 48

All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione Fisica designati dal Dirigente Scolastico in qualità di subconsegnatari.

Articolo 49

L'attività di avviamento alla pratica sportiva può essere effettuata, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche in spazi messi a disposizione dell'Istituto da enti pubblici o privati.

Articolo 50

L'insegnante di Educazione Fisica non è responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni portino con loro.

Articolo 51

L'ascensore è ad uso esclusivo delle persone diversamente abili

Titolo 6° : Regolamento Viaggi d'istruzione e visite guidate

Articolo 52 Finalità

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono finalizzati all'integrazione della normale attività didattica dell'Istituto, sia in riferimento alla formazione generale della personalità degli alunni, sia come completamento della loro preparazione specifica in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro, pertanto la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti della scuola in sede di proposta.

I viaggi d'istruzione sono concepiti come progetti d'istituto, per cui sono proposti e organizzati per ambiti didatticamente omogenei, come gli anni di corso e/o gli indirizzi. A questo scopo e, per snellire le procedure organizzative, per ogni anno scolastico è prevista la progettazione un numero massimo di 5 viaggi, individuando il periodo di svolgimento e le classi coinvolte.

Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, di cui sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo.

Articolo 53 Tipologia

Le visite guidate sono attività didattiche che si svolgono sul territorio, con partenza al mattino e rientro in giornata. La natura di tali iniziative comporta che la condizione per il loro svolgimento sia la partecipazione dell'intera classe, con un minimo inderogabile dei 2/3 degli alunni frequentanti.

I viaggi d'istruzione prevedono almeno un pernottamento e la condizione per il loro svolgimento è costituita dalla partecipazione, per ogni classe, di almeno il 50% degli alunni frequentanti.

Articolo 54 Programmazione

Le visite guidate si possono svolgere durante tutto l'anno scolastico, ad eccezione dell'ultimo mese di lezione. I viaggi d'istruzione si svolgono, di norma, nel corso di 2 settimane, individuate dal Collegio Docenti nella prima riunione di ogni anno scolastico, in modo da permettere la realizzazione delle iniziative anche nel primo quadrimestre, e consentire ai Consigli di Classe una corretta programmazione delle attività didattiche in tale periodo.

Articolo 55 Numero e durata

Per ogni classe si prevede il seguente numero massimo di giorni utilizzabili nel corso dell'anno scolastico per le visite guidate e i viaggi d'istruzione:

- Classi prime: 3 visite guidate, senza viaggi con pernottamento;
- Classi seconde: 3 visite guidate e viaggio d'istruzione con 1/3 pernottamenti;
- Classi terze e quarte: 3 visite guidate e viaggio d'istruzione con 1/3 pernottamenti;
- Classi quinte: 3 visite guidate e viaggio d'istruzione con 4/6 pernottamenti.

Deroghe possono essere concesse per progetti con particolari esigenze didattico-educative, per iniziative di carattere sportivo e/o naturalistico, o per scambi con altre scuole, in Italia o all'estero.

Articolo 56 Accompagnatori

Gli accompagnatori sono individuati tra i docenti indicati dai rispettivi Consigli di Classe, e la loro designazione deve avvenire con congruo preavviso, e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento del viaggio.

Il numero degli accompagnatori non è inferiore, di norma, ad uno ogni quindici alunni. Tale numero può essere elevato fino ad un massimo di tre unità per classe, nel caso ricorrano specifiche esigenze.

Nel caso di partecipazione di alunni in condizione di handicap si provvede alla designazione di un qualificato accompagnatore per ogni alunno.

Tra gli accompagnatori viene individuato un docente con funzione di responsabile del viaggio. Tale funzione è affidata al D.S. se presente nel viaggio stesso.

Per garantire l'efficacia dell'iniziativa didattico-educativa non si ritiene opportuno superare, per un unico viaggio d'istruzione, il numero di 100 studenti.

Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione del personale ATA, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per il bilancio dell'istituto e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.

Può essere consentita la partecipazione di genitori degli alunni purché non vi siano oneri di alcun genere per il bilancio dell'istituto.

Articolo 57 Modalità di realizzazione

La procedura di attuazione sarà differenziata se si tratta di viaggi con pernottamento o di visite guidate.

Viaggi di istruzione

I Dipartimenti disciplinari elaborano proposte di itinerari per i viaggi da realizzare nell'anno scolastico successivo, che vengono posti all'attenzione degli alunni attraverso i loro organismi di rappresentanza.

La Commissione Viaggi d'istruzione effettua lo screening dei progetti, ed elabora una proposta da sottoporre all'esame del Collegio Docenti nella riunione conclusiva dell'anno scolastico.

Nella prima riunione dell'anno scolastico successivo il Collegio Docenti ratifica o integra la deliberazione precedente ed individua le due settimane per lo svolgimento dei viaggi.

Le iniziative approvate dal Collegio sono inserite dai rispettivi Consigli di Classe in sede di programmazione annuale, nonché nel piano annuale delle attività dell'Istituto.

Saranno inoltrate tramite la Segreteria le richieste di preventivo secondo la normativa vigente, le cui risposte verranno esaminate dalla Funzione Strumentale

Al rientro del viaggio d'istruzione il docente responsabile del viaggio dovrà presentare una breve relazione in cui si evidenzino:

- la validità culturale dell'iniziativa;
- il comportamento degli alunni;
- le eventuali difficoltà logistiche;
- il giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto.

Visite guidate

L'organizzazione delle visite guidate è gestita direttamente dai tutor di classe e/o dai docenti accompagnatori, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

Articolo 58 Contributo economico

Il costo dei viaggi d'istruzione e di altre iniziative analoghe è, di norma, a carico dei partecipanti. Tuttavia, allo scopo di favorire la partecipazione a tali iniziative, l'Istituto Roncalli, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può contribuire al costo dell'iniziativa. L'attribuzione del contributo terrà conto del merito e della situazione economica familiare e verrà erogato secondo modalità individuate dal Consiglio di Istituto.

Articolo 59 Comportamenti

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del progetto educativo della scuola in generale, e con le finalità del viaggio in particolare. E' tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione di incidenti. Deve rispettare gli orari e le modalità del programma di viaggio.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare, per esigenze di sicurezza, ripetuti spostamenti e rumori eccessivi;
- in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire al docente accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della camera.

Gli spostamenti all'interno dell'albergo devono avvenire in modo ordinato e rispettoso della tranquillità altrui e altrettanto appropriato dev'essere il contegno nelle sale di uso comune.

Ogni alunno deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora e durante la notte deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto. Nessuno deve allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale.

Durante la visita ai luoghi previsti dal programma il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, concordate con il responsabile del viaggio.

La responsabilità degli alunni è personale, pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa, oltre agli eventuali provvedimenti di natura civile o penale.

Nei casi più gravi, d'intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli alunni responsabili.

Titolo 7° : Regolamento di Disciplina

Articolo 60 Indicazione delle fonti

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e s.m.i. nonché delle "Linee di indirizzo generale per la prevenzione e la lotta al **bullismo**" di cui alla Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16, delle "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di **telefoni cellulari**" di cui alla Circolare ministeriale 15 marzo 2007 n. 30, del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 di modifica dello Statuto di cui sopra e del D.L. n.137 del 1 Settembre 2008.

Articolo 61 Diritti

La scuola garantisce agli studenti: 1) la crescita integrale della persona; 2) una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità; 3) il diritto ad essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 4) il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 5) una valutazione trasparente; 6) agli studenti stranieri il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 7) offerte formative aggiuntive e integrative; 8) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 9) la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 10) sostegno e promozione della salute; 11) il diritto di riunione e di assemblea.

Articolo 62 Doveri

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche si individuano i diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse, la cui violazione comporta responsabilità disciplinari individuali e/o collettive, qualora siano perpetrati in danno della comunità scolastica (persone o cose).

Il rispetto dei doveri disciplinari è imposto durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e relative aree pertinenti, e anche durante la frequenza alle attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede.

I doveri sono raggruppati e specificati come segue:

a) Regolarità della frequenza (Allegato 2, tab. a)

Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche.

b) Rispetto degli altri (Allegato 2, tab. b)

Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti non lesivi della persona e della personalità altrui (dirigenti, alunni, docenti e non docenti), e, comunque, tendenti a garantire l'armonioso svolgimento delle attività didattiche e a favorire le relazioni sociali nel contesto scolastico. È richiesto lo stesso rispetto, anche formale, che si esige per se stessi.

c) Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche (Allegato 2, tab. c)

Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti tali da non danneggiare le strutture e le attrezzature didattiche.

d) Rispetto delle norme sulla sicurezza e che tutelano la salute (Allegato 2, tab. d)

Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali e collettivi che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui.

Articolo 63 Principio di personalità

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sanzionato per la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Ogni contestazione deve essere individuale e non può riguardare gruppi di persone, salvi i casi di corresponsabilità e di reticenza.

Al fine dell'individuazione del responsabile, gli alunni e tutti i componenti la comunità scolastica sono tenuti a un dovere di collaborazione, denunciando agli organi scolastici competenti le violazioni osservate.

Articolo 64 Principio di proporzionalità

Le sanzioni, in conformità agli articoli del presente regolamento, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.

Esse hanno finalità educative e sono dirette al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in ogni caso, a vantaggio della comunità scolastica.

Articolo 65 Principio risarcitorio

Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della "riparazione del danno" ma sono sempre irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Esse devono sempre avere una valenza formativa.

Articolo 66 Conversione

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, salvo quanto previsto all'art. 8.

Sulla conversione dispone sempre l'organo collegiale che ha irrogato la sanzione.

Articolo 67 Tipologia di sanzioni

Lo studente, il cui comportamento configuri un'infrazione disciplinare, riceve, in proporzione alla gravità della stessa, una delle seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto, con annotazione sul registro di classe
- c) Ammonizione scritta
- d) Trasferimento ad altra classe in caso di incompatibilità ambientale
- e) Allontanamento temporaneo dall'Istituto

Le sanzioni di cui alle lettere **c, d, e** saranno annotate sul registro generale delle sanzioni (art.72 – 4° comma).

Possono, inoltre, essere disposte ogni misure cautelari (ritiro del cellulare, sequestro temporaneo di oggetti, ecc.) idonea a impedire la continuazione o la reiterazione dell'illecito disciplinare.

La reiterazione di comportamenti sanzionati con l'ammonizione scritta determina l'applicazione della sanzione più grave dell'allontanamento.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa.

Il Dirigente scolastico informa immediatamente l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora l'infrazione si configuri penalmente rilevante

Articolo 68 Trasferimento ad altra classe o allontanamento dall'Istituto

I provvedimenti sanzionatori che comportano direttamente l'allontanamento dalla comunità scolastica sono disposti solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori a 15 giorni.

Tali sanzioni sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'organo di garanzia, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

I provvedimenti sanzionatori che comportano l'allontanamento per cumulo di infrazioni, come da tabelle allegate al presente regolamento, sono disposti dal Dirigente Scolastico o suoi delegati (collaboratori Dirigenza e/o responsabili di sede).

L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni può disporsi quando siano commessi **reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**.

In tal caso la durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art.69. Nei casi di reiterazione di infrazioni dello stesso tipo o diverse tra loro, non sarà concessa la conversione prevista all'art.65.

Articolo 69 Esclusione dallo scrutinio finale e sanzioni più gravi

Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente art.67, nei casi di recidiva, di atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme per la comunità scolastica, ove non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, la sanzione è costituita dall'allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi relativamente meno gravi può essere disposto l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Articolo 70 Rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni, deve mantenersi, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. I docenti componenti il Consiglio di classe avranno il compito di favorire il reinserimento nel tessuto scolastico dell'alunno allontanato, promuovendo ogni iniziativa diretta a ripristinare il dialogo educativo.

Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nel caso in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, opportunamente valutata dal Consiglio di classe, ovvero quando l'autorità giudiziaria o i servizi sociali sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Articolo 71 Voto di condotta e sanzioni accessorie

Allo studente che non ha ricevuto alcun richiamo verbale o sanzione superiore, il consiglio di classe potrà assegnare 10 come voto di condotta.

Allo studente, cui è stata inflitta una sanzione che va dall'ammonizione scritta all'allontanamento fino a 3 giorni, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, abbassa il voto di condotta di un punto rispetto a quello risultante dalla valutazione degli obiettivi formativi e potrà essere inibita la partecipazione a viaggi d'istruzione, con obbligo di frequenza.

Allo studente cui è stata inflitta la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto da 4 a 7 giorni, il Consiglio di classe in sede di scrutinio, assegna 7 come voto di condotta. Può essere inibita la candidatura alle elezioni di rappresentante di classe per l'anno successivo, oltre alle sanzioni accessorie di cui al precedente comma.

Allo studente cui è stata inflitta la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto dai 7 ai 15 giorni, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio trimestrale, assegna 6 come voto di condotta. Può essere inibita la candidatura alle elezioni di rappresentante d'Istituto, oltre alle sanzioni accessorie di cui all'art.67.

Per periodi di allontanamento complessivamente superiori a 15 gg., il Consiglio di classe assegna 5 in condotta e può cumulare tutte le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi sino ad arrivare alla non ammissione alla classe successiva ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 3 Legge 137/2008.

Il voto di condotta tiene conto dei comportamenti che l'alunno adotta durante la partecipazione alle attività educative fuori dalla sede scolastica.

Articolo 72 Decadenza dalle cariche elettive

L'applicazione di gravi sanzioni disciplinari comporta la decadenza dello studente dalla carica elettiva eventualmente ricoperta per l'anno scolastico in corso ovvero fino alla scadenza, in caso di appartenenza ad un organo collegiale.

Articolo 73 Organi competenti e procedimento disciplinare

Nel caso l'infrazione sia commessa fuori dell'aula di appartenenza dell'alunno ma comunque nelle aree di pertinenza dell'Istituto, il collaboratore responsabile del settore ne darà immediata comunicazione al docente della classe o al Dirigente Scolastico o al suo delegato.

Gli organi competenti a irrogare le sanzioni sono: il docente; il Dirigente scolastico; il Consiglio di classe; il Consiglio di Istituto.

Il docente della classe potrà richiamare verbalmente alla disciplina l'alunno che non osserva le regole di base della convivenza civile; in caso di recidiva annoterà sul giornale di classe il comportamento dell'alunno e ne darà immediata comunicazione tramite il collaboratore responsabile di piano al Dirigente Scolastico o suo delegato.

Ogni sede dell'Istituto sarà munita di un apposito registro su cui saranno riportate le sanzioni irrogate dal Dirigente scolastico o suo delegato. Il docente vicario ed il responsabile di sede provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle sanzioni. Tenendo conto della gradualità delle sanzioni, il Dirigente Scolastico o suo delegato terrà conto che, dopo il primo richiamo verbale, i successivi saranno scritti e se ne informerà i genitori. Dopo due o più ammonizioni scritte il Dirigente

Scolastico o suo delegato potrà disporre l'allontanamento temporaneo da uno a tre giorni dalle lezioni.

Le sanzioni che comportano direttamente l'allontanamento dalla scuola per periodi inferiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

La sanzione dell'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato sono adottate dalla Consiglio d'Istituto, dopo aver acquisito preventivo parere del Consiglio di classe.

La riammissione in Istituto dell'alunno allontanato, a prescindere dall'entità della sanzione, è subordinata all'accompagnamento da parte dell'esercente la responsabilità legale.

Gli organi competenti possono deliberare solo previa verifica degli elementi concreti e precisi, e comunque, dopo aver ascoltato lo studente interessato, il quale può indicare a sua difesa altre persone informate dei fatti. Se minorenne, ha il diritto di essere assistito dai genitori o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, al quale deve immediatamente darsi notizia del procedimento.

L'organo competente può irrogare la sanzione inferiore a quella prevista, in mancanza di recidiva.

Il procedimento avente a oggetto l'allontanamento e ogni atto deliberato dell'organo collegiale si apre con una breve istruttoria, cui segue l'ascolto del responsabile; esperita questa fase l'organo competente decide a maggioranza sulla sanzione da comminare.

La seduta è valida se in prima convocazione sono presenti i due terzi degli aventi diritto in rappresentanza di tutte le componenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando su di una proposta si raggiunge la maggioranza dei voti validi. Non sono consentite astensioni, tranne nei casi previsti dalle norme vigenti.

La decisione è comunicata immediatamente allo studente che può chiedere di convertirla in attività utile in favore della comunità scolastica, ai sensi dell'art.64, comma a.

Sulla conversione decide il medesimo organo collegiale che ha irrogato la sanzione.

Per i provvedimenti disciplinari commessi durante le sessioni d'esame finale di Stato provvede la Commissione d'esame.

Articolo 74 Ricorsi

Avverso i provvedimenti disciplinari **che comportano direttamente l'allontanamento dalla comunità scolastica**, è esperibile da parte dello studente e di chiunque vi abbia interesse, il ricorso ad un apposito Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, è istituito il Consiglio di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da:

- Due docenti designati dal Collegio dei docenti;
- Un rappresentante eletto dall'assemblea del personale ATA;
- Due rappresentanti eletti dall'assemblea degli studenti;
- Due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori.

Esso ha le seguenti funzioni:

- Controllo dell'applicazione del Regolamento
- Proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni
- Mediazione e risoluzione dei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento
- Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento sulle procedure da seguire per eventuali ricorsi
- Assistenza ai Consigli di classe nella definizione delle sanzioni sostitutive, se richiesta
- Intermediazione con l'autorità giudiziaria
- Impugnazione delle sanzioni

Il Consiglio di Garanzia viene eletto all'inizio dell'anno scolastico e dura in carica tre anni.

Il Regolamento di istituto pianificherà le procedure per l'elezione dei componenti, il subentro, le incompatibilità o il dovere di astensione, e il suo funzionamento. Nel caso in cui lo studente sia giudicato dall'organo di garanzia non responsabile, le eventuali sanzioni saranno annullate, con annotazione della correzione sul registro generale delle sanzioni. Contro le violazioni allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, anche contenute nel presente regolamento, decide, in via definitiva, il direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato. La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività della sanzione confermata dall'organo di garanzia.

Articolo 75 Patto educativo di corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il patto, sentito il Collegio docenti, è approvato dal Consiglio di Istituto.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Articolo 76 Allegati

I doveri degli studenti, le relative infrazioni disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti a irrogarle sono elencati nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento. Le condotte tipizzate non hanno carattere esaustivo né vincolante.

Articolo 77 Norme finali

Le norme del regolamento di disciplina costituiscono parte integrante del regolamento d'Istituto e della Carta dei servizi. Le disposizioni dei precedenti regolamenti in contrasto con il presente atto regolamentare s'intendono abrogate.

Le modificazioni del regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Gli studenti e i genitori sono informati del contenuto del presente regolamento all'atto dell'iscrizione.

Titolo 8° : Assemblee di Classe e di Istituto

Articolo 78

Le convocazioni devono essere presentate in presidenza: con un anticipo di almeno dieci giorni quelle relative alle assemblee di istituto, con un anticipo di almeno cinque giorni scolastici quelle relative alle assemblee di classe.

Articolo 79

Le assemblee di classe devono possibilmente tenersi entro la prima quindicina del mese e comunque in data antecedente a quella dello svolgimento dell'assemblea di istituto. Le assemblee di classe sono convocate dalla maggioranza degli studenti componenti le singole classi. I rappresentanti di classe hanno l'obbligo di redigere il verbale di ogni assemblea, di cui copia deve essere consegnata alla Presidenza.

Articolo 80

Il giorno 15 di ogni mese (o il primo giorno non festivo successivo) si riunisce in orario pomeridiano il Comitato Studentesco costituito da nove studenti eletti all'inizio dell'anno scolastico dai rappresentanti di classe nonché dagli studenti membri del Consiglio d'Istituto che non siano stati eletti. Il Comitato prende in considerazione i verbali delle singole assemblee di classe e ne stende una sintesi in un apposito quaderno. Sempre in questa sede, il Comitato decide la data

dell'assemblea di istituto e ne fissa l'ordine del giorno.

Articolo 81

L'assemblea di istituto discute ordini del giorno principalmente costituiti dai problemi esposti nella sintesi di cui il secondo comma dell'art.104, affinché siano individuate le opportune soluzioni. L'assemblea può anche cercare di affrontare problemi sociali per promuovere la formazione culturale e civile degli studenti. In quest'ultimo caso, essa potrà giovare dell'ausilio del Dirigente Scolastico e di docenti disponibili.

Articolo 82

Di quanto previsto dalle norme legislative, si pone in evidenza:

- a) che l'assemblea di istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti iscritti all'istituto.
- b) che a quattro assemblee di istituto possono partecipare esperti preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto,
- c) che il Dirigente Scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea di istituto qualora essa si svolga disordinatamente o qualora questo regolamento sia violato.

Ogni studente, e sopra tutti i rappresentanti di classe, devono impegnarsi affinché la totalità degli studenti partecipi alle assemblee di istituto non solo con la presenza fisica ma anche, e soprattutto, con la reale partecipazione critica.

Articolo 83

All'inizio dell'anno scolastico, assemblee di classe, assemblea di istituto e comitato studentesco eleggono il presidente ed il vicepresidente. Le sedute di dette assemblee e di detto comitato sono valide quando partecipano ad esse la metà più uno degli studenti di cui dette assemblee e detto comitato sono composti. Gli organi sopraddetti, quando riuniti in seduta valida, deliberano con la maggioranza semplice degli alunni presenti. Dette votazioni sono segrete ogni qualvolta ciò sia deliberato dalla maggioranza. Ogni intervento nell'assemblea di istituto non può durare più di cinque minuti. Il presidente può concedere ad uno stesso studente di intervenire più volte.

Articolo 84

Il Titolo 8° del Regolamento può essere modificato dalla maggioranza semplice della assemblea di Istituto.

Titolo 9°: Riservatezza

Articolo 85 Comunicazioni con le famiglie delle studentesse e degli studenti maggiorenni

Il raggiungimento della maggiore età interviene durante il percorso scolastico dello studente, modificando radicalmente il rapporto instaurato con le famiglie all'atto dell'iscrizione, in quanto lo studente acquisisce una capacità di agire che lo rende, di fatto, indipendente dalla volontà dei genitori e soggetto titolare di una riservatezza riconosciuta dalla legge. Le comunicazioni alle famiglie di notizie relative al profitto dello studente non appaiono, nonostante ciò, violazione della sfera privata, in quanto non sono definibili come "dati sensibili". Tuttavia la scuola ritiene di rispettare anche in questo la eventuale volontà dello studente di non autorizzare la continuazione del rapporto scuola-famiglia, in base ai suoi personali rapporti con i genitori.

Pertanto gli studenti maggiorenni che **non intendano autorizzare la continuazione del rapporto scuola-famiglia**, devono compilare una apposita dichiarazione, da richiedere e consegnare in segreteria didattica, entro il 30° giorno dal compimento della maggiore età, munita del visto dei propri genitori. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà "silenzio-assenso", e la Scuola proseguirà nei normali rapporti con la famiglia dello studente per l'intero curriculum scolastico.

Di conseguenza, sui registri di classe, in corrispondenza del nominativo, verrà annotata l'accettazione della eventuale domanda di interruzione del rapporto scuola- famiglia.

Titolo 10°: Patto di corresponsabilità

Articolo 86 Premessa

La famiglia è l'istituzione primaria in cui si formano le identità personali e si apprendono le competenze relazionali di base.

La scuola è il luogo istituzionale preposto alla ISTRUZIONE e alla EDUCAZIONE delle giovani generazioni; al suo interno si consolidano le identità individuali, sociali e culturali degli alunni. A ciò contribuiscono il Dirigente Scolastico, i Docenti e tutto il personale non docente, mediante relazioni costanti, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Gli alunni partecipano al loro processo di crescita come soggetti - coprotagonisti della relazione educativo – didattica.

I docenti si pongono nella relazione educativo – didattica come mediatori culturali e figure professionali di riferimento per gli alunni.

Articolo 87 Le studentesse e gli studenti

Relativamente al comportamento, si impegnano a:

- frequentare sistematicamente la scuola, rispettando le disposizioni generali del Regolamento d'Istituto, per il suo buon funzionamento;
- eleggere rappresentanti degli studenti che sappiano organizzare e gestire con responsabilità le assemblee di classe e d'Istituto;
- rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole di civile convivenza. In particolare:
 - entrando in Istituto al suono della 1^a campanella, per consentire il regolare inizio delle attività;
 - dotandosi dei libri di testo all'inizio dell'a.s.;
 - portando sempre con sé il libretto delle assenze e il materiale didattico necessario, facendo giustificare le assenze dal genitore (ad eccezione dei maggiorenni);
 - rispettando la legge sul divieto del fumo negli ambienti scolastici, intervenendo sui trasgressori, denunciando i comportamenti scorretti dei compagni;
 - rispettando le indicazioni ministeriali sull'utilizzo dei telefoni cellulari in classe;
 - avendo cura degli ambienti scolastici e di tutte le risorse materiali presenti nell'Istituto, di cui essi si servono.

Relativamente al dialogo educativo, si impegnano a:

- seguire con attenzione le spiegazioni dei docenti e le interrogazioni;
- partecipare alla vita scolastica con la disponibilità ad offrire apporti personali ed esporre idee, consentendo che anche altri possano farlo democraticamente;
- studiare con regolarità senza mai sottrarsi alle verifiche formative per consentire ai docenti una serena valutazione degli apprendimenti e, quindi, l'adeguamento delle attività didattiche ai reali bisogni della classe (e di ciascun alunno);
- sottoporsi alle verifiche sommative, a conclusione dei vari moduli e alla fine di ogni periodo scolastico;
- costruire in classe un clima operoso e produttivo coinvolgendo sempre anche i compagni più demotivati e segnalando eventuali casi di bullismo;
- rispettare gli impegni presi con docenti e compagni di classe;
- eseguire sistematicamente i compiti a casa informandosi, in caso di assenza, sulle attività svolte;
- non assentarsi in maniera strategica dalle lezioni;
- partecipare ai corsi IDEI in caso di segnalazione da parte dei docenti per recuperare ritardi o superare debiti, che possono compromettere il buon andamento del curriculum scolastico;
- non interrompere o rallentare le attività didattiche con espedienti vari.

In tutte le discipline hanno il diritto di conoscere i criteri adottati dai docenti nella valutazione del loro profitto.

Articolo 88 I Docenti

Al fine di favorire il successo scolastico degli alunni e realizzare una positiva relazione didattico-educativa si impegnano a:

- proporre un'immagine positiva di sé improntata ad autorevolezza, coerenza, professionalità e disponibilità all'ascolto dei bisogni;
- avere consapevolezza delle responsabilità derivanti dall'essere educatori di persone in formazione;
- creare un clima di fiducia per favorire il dialogo educativo e l'integrazione di tutti gli alunni all'interno della classe;
- far conoscere preventivamente i contenuti della programmazione;
- motivare i propri interventi didattici;
- offrire percorsi formativi rispettosi della pluralità delle intelligenze e dei diversi ritmi di apprendimento;
- aiutare gli alunni a diventare consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità;
- fornire spiegazioni dettagliate e supporti metodologici utili per l'acquisizione delle competenze specifiche;
- guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l'"errore" non è un momento puramente negativo della propria prestazione, ma un punto di partenza per un cammino di miglioramento;
- interrompere in itinere la normale attività didattica per fare il punto della situazione e consentire il recupero di eventuali ritardi (pausa didattica, se necessaria);
- stabilire con equo anticipo le verifiche scritte, concordandone le date anche con i docenti della classe per evitare di svolgere più di una nello stesso giorno;
- armonizzare il carico di lavoro;
- valutare in maniera trasparente, esplicitando i criteri adottati nella correzione delle verifiche scritte, nella valutazione dei colloqui orali e in quella sommativa finale;
- favorire l'autovalutazione degli alunni e incentivarne, opportunamente, l'autostima;
- segnalare alle famiglie le assenze dei figli tramite lettera ufficiale a partire dalle tre consecutive;
- essere sempre disponibili alla rinegoziazione del patto, se necessario;
- a rispettare e a far rispettare i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di fumo e di utilizzo dei telefoni cellulari in classe.

Essi hanno il diritto a vedere rispettata la propria libertà di insegnamento (in coerenza con gli obiettivi formativi, generali e specifici del Piano dell' Offerta Formativa).

Articolo 89 I Genitori

Consapevoli della necessità di partecipare alla vita scolastica dei propri figli e di cooperare alla costruzione del loro profilo personale e culturale si impegnano a:

- conoscere l'offerta formativa della scuola e le sue regole istituzionali interne;
- cooperare con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa;
- rispettare la libertà di insegnamento dei docenti;
- partecipare alle riunioni collegiali e disporsi ad un dialogo costruttivo con i docenti, polarizzando l'attenzione non solo sul rendimento scolastico dei figli, ma soprattutto sul loro percorso di crescita come "persone";
- prendere visione delle verifiche scritte, dopo correzione e valutazione, con richiesta scritta e motivata;
- contattare periodicamente il coordinatore di classe per informazioni sull'andamento didattico-disciplinare;
- collaborare al buon andamento delle attività didattiche:
 - controllando la sistematicità della frequenza scolastica dei propri figli favorendone la puntualità quotidiana,
 - non consentendo assenze strategiche e assicurando la frequenza a corsi di recupero e/o di potenziamento;
 - utilizzando i colloqui individuali con i docenti, programmati mensilmente anche per condividere modelli educativi e decisioni relative all'andamento didattico;
 - accertando il possesso di testi e materiale didattico necessario,

- educando i propri figli al rispetto dell'ambiente scolastico e non;
- vietando ai propri figli di usare il cellulare in classe;
- facilitare (per quanto possibile) il rapporto della scuola con il territorio.

Articolo 90

Il presente Patto, illustrato agli studenti nella prima assemblea di classe all'inizio dell'anno scolastico, dovrà essere letto, approvato e sottoscritto dalle diverse componenti.